

# MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Approfondimento sul **Decreto Legislativo correttivo alla riforma dello sport**  
a cura di Affari Normativi

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo «correttivo» alla riforma del sistema sportivo prevista dalla Legge Delega n. 86 del 2019 e introdotta con gli ormai noti D.lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Sul testo saranno acquisiti i rispettivi pareri e intese dalle Commissioni competenti di Camera e Senato e dalle Conferenze, Unificata e Stato-Regioni. In seguito, l'articolato verrà approvato, con le eventuali modifiche, dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di decreto legislativo interviene correggendo ed aggiornando alcuni passaggi contenuti all'interno dei precedenti provvedimenti già adottati dal governo secondo quanto previsto dalla Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86, la cui finalità era quella di delegare all'esecutivo il compito di intervenire per un rinnovamento strutturale del modello giuslavoristico sportivo italiano e, più in generale, del quadro complessivo dell'ordinamento sportivo italiano. Di seguito le principali novità.

- **Le modifiche al D. Lgs. n. 36.**

## **Il lavoro sportivo.**

Viene chiarita la nozione di lavoratore sportivo, intendendosi tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo. Si conferma l'estensione della predetta nozione ad ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Restano esclusi dalla medesima nozione anche coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Si dispone, altresì, che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrano fino all'importo di euro 85.000 alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, andando quindi incontro alle richieste

delle società sportive che auspicavano un ampliamento in tal senso.

#### **L'Osservatorio Nazionale sul lavoro sportivo.**

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, viene istituito l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle nuove disposizioni e di monitorare l'entrata in vigore della riforma.

#### **Le prestazioni dei dipendenti della P.A.**

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. - oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche - sono inclusi nell'elenco di soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi in cui l'attività di tali soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo.

#### **L'apprendistato e il responsabile della protezione dei minori.**

Viene fissato a 14 anni il limite di età minimo relativo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si dispone che la nomina del responsabile della protezione dei minori venga comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

#### **I direttori di gara e gli altri soggetti preposti al regolare svolgimento delle competizioni.**

Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, si dispone che, in luogo della stipula di un contratto di lavoro, per ogni singola prestazione sia sufficiente la comunicazione o designazione da parte della propria organizzazione di riferimento, anche paralimpica. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.A.. In relazione ai medesimi soggetti, si disciplinano le comunicazioni al centro per l'impiego e l'iscrizione nel libro unico del lavoro, nonché la comunicazione all'interno del Registro dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. Tale comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale ed è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività.

#### **Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.**

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tra cui l'inammissibilità della richiesta di iscrizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche - e per quanti già iscritti, la cancellazione d'ufficio - in caso di mancata conformità dello statuto ai criteri previsti per la loro costituzione. Inoltre, viene fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui le Asd e Ssd devono uniformare i propri statuti ai nuovi principi. Si prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro anche nell'ipotesi di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Viene, altresì, esteso agli OO.SS., anche paralimpici, nonché al CONI, al CIP e a Sport e salute S.p.a., laddove destinatarie delle prestazioni sportive, l'obbligo di comunicare al Registro i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

### **Le modifiche per il settore paralimpico.**

Il decreto, con una serie di modifiche, integra una pluralità di disposizioni del d.lgs. n. 36/2021, così da consentirne la corretta applicazione anche in ambito paralimpico. Più in generale, si estendono al settore paralimpico alcune norme presenti all'interno del medesimo decreto legislativo, tra cui quelle in materia di deposito degli atti costitutivi, di incompatibilità, di tesseramento e di costituzione dei rapporti di lavoro.

Attraverso il nuovo articolo 28-bis, dal 1° gennaio 2024, agli atleti paralimpici occupati presso il settore pubblico o privato, purché rientranti nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, secondo la definizione prevista dal CIP, riferito a determinate discipline sportive e specialità, viene garantito dal proprio datore di lavoro il mantenimento dell'occupazione e del relativo trattamento economico e previdenziale, laddove svolgano attività di preparazione ad eventi sportivi o partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali. L'equivalente di tale trattamento è rimborsato ai rispettivi datori di lavoro che ne facciano richiesta, nei limiti di un milione di euro a valere sulle risorse del CIP.

### **I controlli medici.**

Il decreto legislativo interviene prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi venga adottato sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, viste le specifiche peculiarità e competenze in ambito sportivo.

Si dispone, inoltre, che gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possano stipulare convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive dei lavoratori sportivi che svolgano prestazioni di carattere non occasionale.

Infine, i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Le attività istituzionali per le ASD e SSD e le loro sedi.**

Si prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano svolgere le attività statutarie, purché non di tipo produttivo, presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali utilizzati.

### **Gli animali.**

Si dispone che ogni animale impiegato in attività sportive debba essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica e si interviene sulla disciplina dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Inoltre, si prevede che il trasporto di tali animali effettuato dal relativo proprietario non sia soggetto alla normativa in materia di autotrasporto e si modificano le disposizioni sull'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo. Da ultimo, si fissa un termine di 90 giorni per l'adozione dei regolamenti sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto e con le sanzioni disciplinari.

In tema di sport equestri, tra l'altro, si demanda ad un successivo decreto la definizione dei contenuti della visita veterinaria di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo. Infine, si introduce un termine di 9 mesi per l'adozione di un decreto che stabilisca i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico da garantire in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

- **Le modifiche al D. Lgs. n. 37.**

#### **Gli agenti sportivi.**

Il decreto correttivo prevede che l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro.

- **Le modifiche al D. Lgs. n. 38.**

#### **La gestione e la raccolta dei dati in materia di impianti sportivi.**

Si prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

- **Le modifiche al D. Lgs. n. 39.**

#### **Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.**

Nel Registro saranno iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 36/2021, sue integrazioni e modifiche, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Il decreto interviene inoltre sulle modalità di iscrizione al Registro, disponendo che la relativa domanda di iscrizione venga inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta della ASD o SSD, dall'Organismo Sportivo di riferimento, anche paralimpico, al quale spetterà la verifica puntuale dello statuto del richiedente. Viene altresì disciplinato il caso in cui risulti assente un organismo affiliante. Sono previste, infine, disposizioni specifiche in materia di verifica.

#### **Il Comitato Permanente.**

Il Dipartimento per lo sport istituirà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, che avrà il compito di attestare la conformità dei principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e CIP.

#### **L'acquisto della personalità giuridica.**

Viene modificata la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, prevedendo che, a seguito del deposito notarile presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento a fini sportivi, l'organismo affiliante provveda ad inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica.

- **Le modifiche al D. Lgs. n. 40.**

#### **Le piste di discesa.**

Il decreto integra la definizione delle piste di discesa, in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino e implementa segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista.